



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 24.6.2014
COM(2014) 373 final

ANNEX 1

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

**relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria di un
accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia sul reciproco accesso
alle zone di pesca nello Skagerrak**

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

**relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria di un
accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia sul reciproco accesso
alle zone di pesca nello Skagerrak**

ACCORDO

TRA L'UNIONE EUROPEA E IL REGNO DI NORVEGIA SUL RECIPROCO ACCESSO ALLE ZONE DI PESCA NELLO SKAGERRAK PER LE NAVI BATTENTI BANDIERA DANESE, NORVEGESE E SVEDESE.

L'Unione europea e il Regno di Norvegia, in seguito "le parti",

RICHIAMANDO le disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982, in seguito "la convenzione",

RICORDANDO l'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia del 27 febbraio 1980, in seguito "l'accordo del 1980";

VISTA la scadenza, il 7 agosto 2012, della convenzione tra Danimarca, Norvegia e Svezia sul reciproco accesso alle zone di pesca nello Skagerrak e nel Kattegat del 19 dicembre 1966;

CONSAPEVOLI delle tradizionali attività di pesca danesi, norvegesi e svedesi nello Skagerrak;

DESIDEROSE DI mantenere il reciproco accesso delle navi battenti bandiera danese, norvegese e svedese per l'esercizio della pesca nello Skagerrak nelle zone al di là delle quattro miglia nautiche a partire dalle rispettive linee di base degli altri Stati citati, nelle loro acque territoriali e nelle zone adiacenti soggette alla giurisdizione di pesca;

CONSIDERANDO l'importanza del rispetto, da parte dei pescherecci, delle leggi, dei regolamenti e delle misure di controllo ed esecuzione adottate dai rispettivi Stati costieri, in conformità alle disposizioni della convenzione, dell'accordo del 1980 e del presente accordo, al fine di garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche nello Skagerrak,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Il presente accordo si applica a una zona dello Skagerrak delimitata, a ovest, da una linea retta che va dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea retta che va dal faro di Skagen al faro di Tislarna, nelle parti delle acque territoriali e nelle zone adiacenti soggette alla giurisdizione di pesca di Danimarca, Norvegia e Svezia, che si estendono al di là delle quattro miglia nautiche (1 miglio nautico = 1,852 metri) dalle linee di base da cui viene misurata l'ampiezza delle acque territoriali.

Articolo 2

Nelle zone stabilite all'articolo 1 ciascuna delle parti si impegna, in base alla propria giurisdizione di pesca, in conformità alla convenzione e conformemente alla propria normativa applicabile, ad autorizzare l'esercizio della pesca da parte delle navi battenti

bandiera danese, norvegese e svedese, fatte salve le pertinenti disposizioni dell'accordo del 1980 e in conformità alle assegnazioni delle possibilità di pesca concordate dalle parti.

Articolo 3

Le parti collaborano al fine di stabilire, nella misura del possibile, norme e regolamenti armonizzati in materia di pesca nelle zone di cui all'articolo 1.

Articolo 4

Le parti stabiliscono di consultarsi su questioni relative all'applicazione e all'adeguato funzionamento del presente accordo o qualora sorga una controversia in merito alla sua interpretazione.

Articolo 5

Il presente accordo non pregiudica altri accordi riguardanti l'esercizio della pesca da parte delle navi di una parte nella zona soggetta alla giurisdizione di pesca dell'altra parte.

Articolo 6

Fatto salvo l'articolo 1, il presente accordo si applica, da un lato, ai territori cui si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni ivi precisate, e, dall'altro, al territorio del Regno di Norvegia.

Articolo 7

Il presente accordo entra in vigore alla data di ricevimento dell'ultima notifica scritta dell'avvenuto espletamento, ad opera delle parti, delle procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

Articolo 8

Il presente accordo resta in vigore fino al 1° gennaio 2022. Qualora non venga denunciato da una delle parti mediante notifica trasmessa almeno un anno prima della scadenza di detto periodo, l'accordo è prorogato per ulteriori periodi di sei anni, salvo denuncia notificata almeno un anno prima della fine di ciascun periodo di sei anni.

Articolo 9

In attesa della sua entrata in vigore, il presente accordo può essere applicato in via provvisoria per un periodo massimo di due anni a decorrere dalla data della firma.

Articolo 10

Il presente accordo è redatto in duplice copia in lingua bulgara, spagnola, ceca, danese, tedesca, estone, greca, inglese, francese, croata, italiana, lettone, lituana, ungherese, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, finlandese, svedese e norvegese, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di conflitto o di controversia fa fede il testo in lingua inglese.